


# UDIENZA PRELIMINARE

Artt. 416-437 c.p.p.

# Giurisdizione sull'azione

Controllo del giudice sull'investigazione svolta dal pubblico ministero, per appurare se il quadro probatorio predisposto da chi promuove l'azione penale giustifichi il passaggio alla fase di accertamento dibattimentale



# FUNZIONE dell'udienza preliminare

3

***Screening* delle imputazioni  
prive dei presupposti di  
legittimità o mancanti degli  
elementi che in dibattimento  
ne avvalorino il fondamento**



**Valutazione di non  
superfluità del  
dibattimento**

## NATURA: udienza «filtro»

Il controllo in udienza preliminare è speculare a quello conseguente alla richiesta di archiviazione: **una verifica non sull'*an* dell'agire, ma sulla sua legittimità**




### CRITERIO DI VALUTAZIONE

- Muta con la riforma del d.lgs. 150/2022: viene abrogato l'art. 125 disp. att. c.p.p. e introdotto il criterio della «**ragionevole previsione di condanna**»
- Si tratta del criterio utilizzato per valutare gli atti delle indagini e **scegliere una delle alternative decisorie previste**

# PROCEDIMENTO

art. 418-437 c.p.p.

5



# IL G.U.P.

*Organo monocratico di cui possono far parte magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudici del dibattimento*



**Individuato all'interno dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari**

**Organo terzo e imparziale**

**Incompatibilità con il ruolo di giudice per le indagini preliminari**

**Incompatibilità con il ruolo di giudice del dibattimento**

# FISSAZIONE DELL'UDIENZA

7

(in camera di consiglio) - Art. 418 c.p.p.

**Vi provvede il giudice entro 5 giorni da deposito della richiesta**

**Assume la forma del decreto che contiene giorno, ora, luogo in cui verrà celebrata l'udienza e la nomina di un difensore d'ufficio per l'imputato che ne sia privo**

**Nel fissare la data il giudice deve tener conto del fatto che tra il deposito della richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 giorni**

# Avvisi – art. 419 c.p.p.

## OGGETTO

- Richiesta di rinvio a giudizio
- Giorno, ora, luogo dell'udienza
- Avviso all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza
- Avviso al difensore delle facoltà riconosciute
- Avviso della facoltà di accedere ai programmi di Giustizia riparativa

## DESTINATARI

- Imputato
- Difensore
- Pubblico ministero
- Persona offesa

## TEMPI

- Almeno 10 gg prima della data dell'udienza

# INDAGINI SUPPLETIVE

(svolte dopo la richiesta di rinvio a giudizio)

Art. 419 comma 3 c.p.p.

Salvaguardano il principio di  
continuità investigativa

Devono essere depositate per  
assicurare la completa *discovery*

- consentire al giudice di decidere
- permettere alle parti di scegliere la propria strategia processuale

# COSTITUZIONE DELLE PARTI

10

Artt. 420-420ter c.p.p.

ORDINA LA RINNOVAZIONE DI AVVISI,  
CITAZIONI, NOTIFICAZIONI DI CUI DICHIARA LA  
NULLITÀ

IN CASO DI ASSENZA DEL DIFENSORE (e fatte  
salve le ipotesi di legittimo impedimento),  
DESIGNA COME SOSTITUTO UN DIFENSORE  
PRONTAMENTE REPERIBILE

# Processo in assenza dell'imputato

11

Le novità del d.lgs. 150/2022

**Perseguono esigenze di deflazione superando l'antieconomicità della celebrazione di processi con «imputati fantasma»**

**Consentire la celebrazione del processo solo in presenza di elementi atti a dimostrare la conoscenza «certa» del procedimento da parte dell'imputato o nei casi in cui l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole**

**Scompaiono le «presunzioni di conoscenza» ed è compito del giudice vagliare in concreto la reale conoscenza del processo da parte dell'imputato**

**Sempre nell'ottica della deflazione, nel caso in cui manchino le condizioni per procedere in assenza, il giudice emette sentenza inappellabile di non luogo a procedere, revocabile laddove, a seguito di nuove ricerche l'imputato venga portato a conoscenza del processo**

# Assenza dell'imputato/1

art. 420-*bis* commi 1-3 e 5 c.p.p.

## Si procede in assenza dell'imputato

- **Rinuncia ad assistere**
- **Quando è stato regolarmente citato con notificazione dell'atto «in mani proprie» o di persona da lui espressamente delegata al ritiro della citazione**
- **Quando il giudice ritiene provata l'effettiva conoscenza del procedimento, tenuto conto**
  - delle modalità della notificazione
  - degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza
  - della nomina di un difensore di fiducia
  - di ogni altra circostanza rilevante
- **Quando l'imputato è stato dichiarato latitante (art. 296 c.p.p.) o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del procedimento** (vedi Corte cost. 192/2023 sul caso Regeni)

Fuori da questi casi il giudice «rinnova la comparizione» notificando per mano della polizia giudiziaria gli avvisi di cui all'art. 419 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale di udienza

# Assenza dell'imputato/2

art. 420-*bis* commi 4 e 6-7 c.p.p.

L'imputato assente è rappresentato dal difensore

L'assenza è dichiarata con ORDINANZA

L'ordinanza può essere revocata anche d'ufficio e disposta una «nuova comparizione» se il giudice accerta la mancanza delle condizioni per procedere in assenza dell'imputato

L'ordinanza può essere revocata se l'imputato compare prima della decisione e può essere «restituito nel termine» per esercitare le facoltà da cui è decaduto


- se fornisce la prova che l'impossibilità di comparizione è dovuta a CASO FORTUITO o FORZA MAGGIORE e non è stato in grado di produrla tempestivamente
- se fornisce la prova di non avere avuto effettiva conoscenza del procedimento (nei casi in cui la valutazione sulla conoscenza è rimessa al giudice)
- se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfacenti

# IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO

14

Art. 420-ter commi 1-2 c.p.p.

## ***Impossibilità di comparizione a carattere assoluto***



**CASO FORTUITO**: evento, imprevisto e imprevedibile, intervenuto in relazione all'attività posta in essere dalla parte per il compimento dell'atto, che rende impossibile la comparizione (*es. sciopero generale dei mezzi pubblici non annunciato tempestivamente*)

**FORZA MAGGIORE**: energia casuale, estranea alla parte, alla quale la parte stessa non può, nel caso concreto, assolutamente resistere e che rende vano ogni sforzo per comparire (*es. alluvione, disastro ferroviario*)

**LEGITTIMO IMPEDIMENTO**: eventi di varia natura che rendono assolutamente inesigibile la comparizione (*es. concomitante udienza per altro processo*)

# Conseguenze dell'IMPEDIMENTO LEGITTIMO DELL'IMPUTATO

15



**Rinvio  
dell'udienza**

**Disposto con ordinanza, anche d'ufficio**

**Diritto al rinvio anche quando l'assoluta impossibilità di comparire appare probabile; probabilità liberamente valutata dal giudice ed insindacabile**

# Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza (art. 420 *quater* c.p.p.)

16

L'assenza determina l'arresto del processo con una sentenza di non doversi procedere che dichiara la «mancata conoscenza della pendenza del procedimento». La sentenza sospende il corso della prescrizione fino al momento in cui la persona verrà rintracciata

Con la sentenza il giudice dispone la ricerca della persona nei cui confronti il provvedimento è stato emesso, fino a quando non sia superato il termine di prescrizione di cui all'art. 159 ult. comma c.p.; nel caso venga rintracciata deve essere effettuata la notificazione personale della sentenza

- In questo caso, la sentenza contiene anche tutti gli avvertimenti necessari per la riapertura del procedimento nei confronti della persona rintracciata
- La sentenza, una volta rintracciata la persona ed effettuata la notificazione, è revocata dal giudice con decreto. Si applica la disciplina prevista dall'art. 420-*sexies* c.p.p.

**Se la persona non viene rintracciata entro i termini di cui all'art. 159, ult. comma c.p. (ovvero entro il doppio del termine di prescrizione di cui all'art. 157 c.p.), la sentenza di non doversi procedere non può più essere revocata**

## Atti urgenti – art. 420-*quinquies* c.p.p.

**Finché durano le ricerche della persona nei cui confronti è stato dichiarato non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del procedimento, il giudice che ha emesso la sentenza provvede a richiesta di parte all'assunzione delle prove «non rinviabili»**


- Si applica la disciplina dell'art. 401 c.p.p. (incidente probatorio)

**Il giudice che ha emesso la sentenza di non doversi procedere *ex art. 420-quater* c.p.p. è competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino a che la sentenza non è più revocabile**

# Revoca sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza

art. 420 *sexies* c.p.p.

18



## **Art. 420-ter comma 5 c.p.p.**

***Rinvio dell'udienza in caso di assenza del difensore dovuta alla assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento***



- ◆ Il legittimo impedimento deve essere prontamente comunicato. Il rinvio non è concesso ove l'imputato sia assistito da due difensori e l'impedimento riguardi uno solo di essi o quando l'imputato consenta a che si proceda in assenza del difensore impedito.
- ◆ Il d. lgs 205/2017 ha aggiunto tra le cause di legittimo impedimento del difensore lo stato di gravidanza prontamente comunicato nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

art. 421 c.p.p.

## Controllo sulla formulazione dell'imputazione (novità d.lgs. 150/2022)

- Se l'imputazione non è enunciata in forma chiara e precisa il giudice, sentite le parti, invita il p.m. a riformularla
- Se il p.m. non provvede, il giudice sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al p.m.
- Notificazione all'imputato della nuova formulazione dell'imputazione

## Apertura della discussione

Ultimata la discussione, le parti formulano e illustrano le rispettive conclusioni

Se il giudice è in grado di decidere **allo stato degli atti**, dichiara chiusa la discussione

# INTEGRAZIONE PROBATORIA

## fase eventuale dell'udienza preliminare

### Art. 421-*bis* c.p.p.

- Se il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti **perché le indagini sono incomplete**, indica nuove indagini fissando un termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare

### Art. 422 c.p.p.

- Il giudice può disporre anche d'ufficio l'acquisizione di prove delle quali appare evidente la **decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere**

# Modalità acquisitive delle prove

art. 422 c.p.p.

**Se non possono essere assunte immediatamente, il giudice fissa la nuova udienza e dispone la citazione dei dichiaranti che debbono essere esaminati**

**L'esame dei dichiaranti è condotto dal giudice**

**Le parti possono porre domande per il tramite del giudice**

**L'imputato può chiedere di essere interrogato**

**L'interrogatorio dell'imputato, se richiesto da una delle parti, può avvenire con le forme dell'esame dibattimentale**

# Modifica dell'imputazione

art. 423 c.p.p.

**Funzionale all'esercizio del diritto di difesa**

**Verifica della corrispondenza tra il fatto contestato nella richiesta di rinvio a giudizio e quello che emerge dagli atti**

## Casi

- **Fatto diverso da come descritto nell'imputazione**
- **Circostanza aggravante o reato connesso ex art. 12 lett. b) c.p.p. non contestati**
- **Fatto nuovo**

# Definizioni

## Fatto diverso

- accadimento storico per il quale mutano elementi della fattispecie in maniera tale da rendere il **fatto che emerge dagli atti e il fatto contestato incompatibili** tra loro (riguarda elementi secondari del fatto)

## Fatto nuovo

- fatto che cambia nei suoi elementi materiali/essenziali e «si aggiunge» a quello contestato (**i due fatti, quello originario e quello nuovo possono coesistere**)

# Verifica dell'accusa

**La modifica dell'imputazione è un potere/dovere del p.m.**

**Introdotta un controllo del giudice sulla correttezza della contestazione dell'accusa in merito a**

- **Fatto**
- **Circostanze**
- **Qualificazione giuridica**

**Invito al p.m. a modificare l'imputazione ove risulti difforme da quanto emerge dagli atti**

**Restituzione degli atti al p.m. laddove, dopo l'invito, permanga la difformità**

## Disciplina ex art. 423 c.p.p.

**Il p.m. provvede alla modifica dell'imputazione nei casi di fatto diverso, circostanza aggravante, reato connesso**

**La modifica viene inserita nel verbale d'udienza e contestata all'imputato presente (anche con collegamento a distanza)**

**Se l'imputato è assente, il giudice sospende l'udienza e dispone la notificazione del verbale d'udienza all'imputato almeno dieci giorni prima della data della nuova udienza**

### **IN CASO DI «FATTO NUOVO»**

- **La contestazione del fatto nuovo (per il quale si debba procedere d'ufficio) avviene su richiesta del p.m. ed è subordinata all'autorizzazione del giudice e al consenso dell'imputato**